

G.U.P.  
 TRIBUNALE ORISTANO  
 25 MAGGIO 2000  
 GIUDICE: TUVERI  
 IMPUTATI: N.N.

**Diffamazione tramite Internet • Applicabilità delle norme dettate in materia di diffamazione a mezzo stampa e in materia di trasmissioni radiofoniche o televisive • Esclusione • Motivi.**

*Deve escludersi l'applicabilità delle norme dettate in materia*

*di diffamazione a mezzo stampa e in materia di trasmissioni radiofoniche o televisive alla diffamazione commessa tramite Internet, trattandosi di un mezzo di informazione del tutto peculiare al quale, vertendo in materia penale, non può essere estesa in via analogica la disciplina dettata per la stampa o per la radio o la televisione.*

**C**on denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica di Oristano il 15 giugno 1999, ... ha esposto di essere stato fatto oggetto di dichiarazioni diffamatorie ad opera degli odierni imputati, diffuse tramite la rete Internet in un documento dal titolo « Dossier ... - Una speculazione immobiliare in Sardegna ».

Il ... ha riferito di essere il legale che assiste in un procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Oristano la società « ... », impegnata nella realizzazione di un insediamento turistico da effettuarsi all'interno di una pineta artificiale che insiste sui territori di Narbolia e San Vero Milis.

Nella querela in esame, il ... ha esposto che la società da lui rappresentata era stata fatta oggetto da tempo di una campagna diffamatoria da parte dell'odierno imputato ..., il quale, proprio per tale ragione, era stato anche di recente condannato dal Tribunale di Oristano per il reato di diffamazione (come dimostrato dalla sentenza Trib. Or. n. 44/98 allegata alla querela).

Più precisamente, l'avvocato ha riferito che lo stesso ... e l'altra imputata ... avevano pubblicato mediante Internet un articolo a loro firma di oltre sessanta pagine dal titolo « Dossier ... - Una speculazione immobiliare in Sardegna », leggibile sino a data successiva al 18.3.1998 nel sito Internet <http://www.tripod.com>, e prima ancora collocato presso il sito <http://www.geocities.com/rainforest>, dal quale ultimo era stato rimosso a seguito di una lettera di diffida inviata dallo stesso querelante.

Il ... ha affermato che già nella copia del « Dossier » pubblicata presso il provider denominato Geocities erano state inserite alcune affermazioni lesive della sua immagine professionale, dettagliatamente citate dal querelante, che di seguito si riportano — tra virgolette e negli esatti termini riferiti dal ... — insieme ad alcune considerazioni contenute nella stessa querela:

1) « all'interno dell'articolo avente per titolo “L'immobiliare vuole la chiusura di questo sito per nascondere la verità della sua speculazione” si legge testualmente “Inviando circa un mese fa una lettera di lagnanza a Geocities, che ospita gratuitamente le circa 50 pagine e 20 foto di denuncia dei Verdi di Oristano, un sedicente avvocato, ..., a nome dell'immobiliare ... ha chiesto di bloccare (per altro senza riuscirci) la diffusione mondiale di tutte le notizie sulla speculazione immobiliare sarda” »;

2) « ed ancora: “La società ... non ha mai presentato alcuna denuncia penale contro di noi, ma si è limitata, a scopo intimidatorio, a citarci civilmente per un ridicolo risarcimento danni (degnò del peggiore avvocato di provincia) nella speranza di tapparci la bocca” »;

3) « giova precisare, che a differenza di quanto rilevabile nelle affermazioni sopracitate, nel corpo centrale dell'articolo il riferimento al sottoscritto è chiaramente rilevabile, posto che viene fatto il nome (“Il dibattito e le intimidazioni”) dell'Avv. ... come autore della citazione da cui è derivata la causa pendente avanti il Tribunale di Oristano contro i sigg. ... e ... ».

Il querelante ..., facendo presente che l'intero « Dossier ... » era fruibile gratuitamente da tutti gli utenti di Internet, ha quindi chiesto che la Procura valutasse l'opportunità di procedere penalmente nei confronti degli autori dichiarati del Dossier ... e ... per il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, commi 2° e 3°, c.p.

In relazione a tale querela del ..., e a quella di pari data e simile contenuto presentata dal legale rappresentante della società ..., la Procura della Repubblica presso questo Tribunale, all'esito delle indagini, ha presentato in data 26.4.1999 la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'... e della ...

Il rinvio a giudizio è stato richiesto con riferimento a due distinti capi di imputazione aventi rispettivamente ad oggetto il reato commesso nei confronti della società ... e quello compiuto in danno del ...

Entrambi i capi di accusa recano il richiamo agli articoli 110, 595, 2° e 3° comma, c.p. e 13, L. 47/48, e, per il solo capo B) relativo alla diffamazione del solo avvocato ..... oggetto del presente procedimento, anche all'art. 30 della L. 223/90.

All'udienza preliminare hanno presenziato entrambi gli imputati e vi è stata la costituzione di parte civile per conto del ... e della stessa società ...

Il Giudice, sentite le dichiarazioni spontanee degli imputati che hanno anche prodotto alcuni documenti, al termine della discussione ha disposto la separazione dei procedimenti relativi ai due distinti capi di imputazione, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. per il reato di cui al capo A) di diffamazione nei confronti della società ..., riqualificato giuridicamente come reato punito dall'art. 595, 2° e 3° comma, c.p. e pronunciando sentenza di non luogo a procedere per il reato di cui al capo B) che si esamina in questa sede.

Deve preliminarmente procedersi alla riqualificazione giuridica della fattispecie oggetto dell'imputazione, espungendo i riferimenti normativi all'art. 13 della legge 47/48 sulla diffamazione a mezzo stampa e all'art. 30 della legge 223/90 dettata in materia di diffamazione a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive.

Infatti, deve ritenersi che entrambe le norme considerate non possano essere applicate alla diffamazione commessa attraverso Internet, mezzo di diffusione delle informazioni del tutto peculiare, al quale, vertendo in materia penale, non può essere estesa in via analogica la disciplina dettata per la stampa o la radio o la televisione.

A maggior ragione, una attenta lettura delle norme in esame e delle leggi in cui sono contenute non può che condurre ad escludere del tutto l'applicabilità delle norme citate alla fattispecie oggetto del presente procedimento anche in via di interpretazione estensiva, che, stante l'obiettivo diversità delle fattispecie legalmente tipizzate rispetto a quella in esame, si

tradurrebbe, ad avviso di questo Giudice, in un larvato giudizio analogico.

Un chiaro ostacolo all'interpretazione estensiva è costituito proprio dalla definizione di stampato data dallo stesso art. 1 della legge 47/48 sulla stampa (espressamente dichiarato come insuscettibile di interpretazione analogica anche da Cass 7.3.1989, n. 259) che fa riferimento a « tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici ».

È evidente che tale dettagliata definizione è del tutto incompatibile con la modalità di diffusione delle pubblicazioni a mezzo Internet, che avvengono, com'è noto, attraverso la collocazione di dati e informazioni trasmessi per via telematica tramite l'utilizzo della rete telefonica, al server di un cosiddetto provider o webmaster, accessibile a migliaia di utenti contemporaneamente, presso il quale le informazioni restano a disposizione nei diversi siti in modo tale che ciascun interessato può leggerle e conservarle mediante il proprio computer. È poi altrettanto evidente che a tale mezzo di diffusione delle notizie non si può riferire nemmeno l'art. 30, comma 4, della legge 223/90, che estende il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 L. 47/48 ai soggetti indicati nel comma 1 dello stesso articolo 30 L. 223/90 (concessionari pubblici e privati e loro delegati) per i reati di diffamazione commessi attraverso non meglio definite « trasmissioni » consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato.

Invero, a prescindere dal fatto che nel caso di specie non è contestata la responsabilità del concessionario o del webmaster ma degli autori dell'opera dal contenuto diffamatorio, dalla lettura dello stesso articolo 30 e della intera legge in cui questo è collocato è agevole osservare che, comunque, le « trasmissioni » menzionate nel citato articolo sono solo quelle televisive e radiofoniche.

Tali mezzi di diffusione di suoni e immagini, in assenza di una esplicita presa di posizione del legislatore, non possono essere equiparate, per le ragioni esposte, alla diffusione di dati attraverso Internet, che avviene con modalità diverse dalla trasmissione via etere oggetto della regolamentazione operata dalla legge 223/90, emanata in un periodo storico in cui la stessa creazione della rete di comunicazione Internet non era nemmeno ipotizzabile dal legislatore.

D'altra parte, in presenza di una previsione normativa quale quella di cui all'art. 595, comma 3°, c.p. concernente l'offesa arrecata « con qualsiasi altro mezzo di pubblicità » che si attaglia alla perfezione ai contenuti diffamatori diffusi attraverso Internet, non si vede nemmeno quale sia la necessità di effettuare una forzatura interpretativa per ricondurre il caso in esame nell'alveo della disciplina sanzionatoria delle leggi 47/48 o 223/90.

In proposito, vale la pena di ricordare anche la posizione a suo tempo espressa dalla Corte Costituzionale con le sentenze 42/77 e 168/82, che, sottolineando il divieto di estendere analogicamente la disciplina prevista dalla legge speciale sulla stampa ad altre diverse fattispecie di reato, ha ritenuto che non fosse censurabile la scelta del legislatore di punire più gravemente i reati di diffamazione commessi con il mezzo della stampa rispetto a quelli commessi con la radiotelevisione, puniti in base alla previsione del comma 3° dell'art. 595 c.p. in quanto commessi con « altri mezzi di pubblicità ».

Alla luce di tali osservazioni, deve quindi procedersi alla riqualificazione giuridica della condotta criminosa in esame, da ricondurre pienamente nell'alveo della fattispecie prevista e punita dagli articoli 110 e 595, commi 2° e 3°, del codice penale.

In conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto attribuito agli imputati, deve rilevarsi che la fattispecie in esame rientra tra quelle per le quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio.

Non appare peraltro necessario procedere a norma dell'art. 33-*sexies* c.p.p., in quanto sussistono gli estremi per la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, la cui pronuncia è imposta dall'art. 129 c.p.p. in ogni stato e grado del procedimento.

Deve invero rilevarsi che nel corpo del « Dossier ... » pubblicato su Internet, il cui testo integrale è stato stampato anche dalla Polizia Giudiziaria ed è inserito in più copie agli atti del fascicolo, non si possono rilevare contenuti diffamatori nei confronti dell'odierno querelante ...

Infatti, in nessuna delle parti del « Dossier » citate in querela, né tantomeno in altre parti dell'intero articolo, può ritenersi che la persona offesa dalle dichiarazioni diffamatorie sia proprio l'avvocato ...

Quanto alle presunte affermazioni offensive della reputazione del ... riportate più sopra al punto 1) dell'esposizione del contenuto della querela e citate nell'imputazione, è agevole osservare che, a prescindere da ogni valutazione sul contenuto realmente diffamatorio della frasi riportate, le stesse non possono comunque dirsi riferite al ...

Se si legge infatti il contenuto dell'articolo citato (cfr. p. 108 degli atti del fascicolo) si rileva immediatamente che il « sedicente avvocato » di cui parla il Dossier nel capitolo intitolato « L'immobiliare vuole la chiusura di questo sito (...) » non è l'avvocato ... ma un altro legale, e precisamente l'avvocato ..., che, come si rileva dalla carta intestata agli atti, è il collega di studio del querelante.

Infatti è l'avvocato ..., che peraltro non ha proposto querela, che viene espressamente nominato nell'articolo in questione all'interno della frase incriminata (« (...) un sedicente avvocato, ..., a nome dell'immobiliare (...) »), inspiegabilmente stravolta nel testo dell'esposto del ... dove, al posto del corretto nominativo « ... », si riporta l'incomprensibile vocabolo « ... », probabilmente frutto di un errore materiale di battitura.

Non può condividersi la prospettazione del querelante nemmeno per ciò che riguarda le frasi riportate al superiore punto 3) dell'esposizione del contenuto della querela, nella quale si afferma che, in ogni caso, le frasi offensive rivolte al legale della ... nel testo del « Dossier » sono chiaramente riferibili al ..., nominato quale autore della citazione a giudizio da cui deriva la causa civile pendente al Tribunale di Oristano.

Infatti, nel corpo dell'intero « Dossier ... » l'avvocato ... è citato una sola volta e non è agevolmente collegabile al menzionato « sedicente avvocato » di cui si è detto più sopra.

Il nome del ... viene infatti riportato in tutt'altro capitolo del « Dossier » rispetto a quello contenente la frasi percepite come diffamatorie contenute alle pagine 108 e 109 del documento.

Precisamente il nome del ... viene menzionato solo alla p. 80 degli atti, nell'ambito del capitolo « Il dibattito e le intimidazioni », che, tra l'altro, non sembra avere alcun link (collegamento immediato con altro documento Internet) con il capitolo recante le frasi offensive, ed è collocato in un contesto assolutamente non diffamatorio, in cui il legale è citato

solo come autore della citazione a giudizio di cui si dà notizia nell'articolo, unitamente ad un altro esponente del Foro locale, avvocato ..., che non ha presentato alcuna querela.

Quanto poi alle frasi asseritamente diffamatorie di cui al punto 2) sopra riportato (cfr. p. 109 degli atti in cui si legge che « (...) la società ... non ha mai presentato alcuna denuncia penale contro di noi, ma si è limitata, a scopo intimidatorio, a citarci civilmente per un ridicolo risarcimento danni (degnò del peggiore avvocato di provincia), nella speranza di tapparci la bocca »), si deve ancora una volta osservare che la persona offesa della potenziale diffamazione non è il querelante avvocato ma la stessa società ..., soggetto grammaticale della frase in esame, e attrice nella causa di risarcimento a cui si riferisce l'articolo.

È quindi evidente che il reato di diffamazione ascritto ai due imputati ... e ... non sussiste nei termini e modi indicati nell'imputazione, non essendo rilevabili contenuti diffamatori in danno della querelante persona offesa ...

Di conseguenza, deve pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei loro confronti con coerente formula di rito.

In virtù di tale conclusione, si rende superfluo l'esame delle ulteriori difese poste in essere dagli imputati, che hanno eccepito la tardività della querela presentata e hanno negato la paternità dell'opera da parte della ... per quanto riguarda i capitoli recanti i contenuti ritenuti diffamatori.

P.Q.M. — Ritenuto di dover procedere alla riqualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione, che, essendo esclusa l'applicabilità in via analogica degli articoli 1 e 13 L. 47/48, deve inquadarsi come reato p. e p. dall'art. 595, 2° e 3° comma, c.p., visto l'art. 129 c.p.p. che impone l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dichiara non luogo a procedere nei confronti di ...e ...in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste.

---

**ANCORA A PROPOSITO  
DEI RAPPORTI TRA  
DIFFUSIONE IN INTERNET  
E PUBBLICAZIONE  
A MEZZO STAMPA**

---

**1. PREMESSA.**

**L**a sentenza del G.U.P. del Tribunale di Oristano, che si pubblica, merita un sostanziale consenso sia per le premesse che vi sono sottese, sia per la linearità del ragionamento svolto, costituendo inoltre un'opportuna occasione per una nuova puntualizzazione della questione di fondo, vale a

dire la sussumibilità o meno della « pubblicazione » di opinioni, dati e informazioni in Internet nella generale categoria delle pubblicazioni a stampa.

Al proposito, del tutto corretta è la soluzione negativa adottata dal decidente in base al fondamentale criterio del divieto di applicazione analogica e di stretta legalità in campo penale, così come pienamente condivisibili sono le relative argomentazioni, che poggiano essenzialmente sulle caratteristiche del « medium », sfuggendo ad ogni suggestione, per così dire, « pangornalistica », che, partendo cioè da un'ovvia affermazione della re-

sponsabilità per la diffusione di opinioni e notizie, pervenga di necessità al suo inquadramento nella disciplina della stampa (e in quella paracorporativa della relativa attività professionale)<sup>1</sup>.

La sentenza appare d'altro canto allineata con le posizioni dottrinali più sensibili al fenomeno in questione<sup>2</sup>, anche se occorre riconoscere come non sempre vi abbia corrisposto un'accoglienza piena e convinta da parte sia della stessa giurisprudenza, sia degli operatori del settore<sup>3</sup>, assistendosi ancora per il momento ad una sostanziale latitanza delle autorità di regolazione (a principiarsi dallo stesso Parlamento); e ciò, nonostante che la questione non sia con tutta evidenza fine a se stessa, dal momento che la qualificazione giuridica di una determinata tecnica di diffusione del pensiero comporta conseguenze assai rilevanti sotto diversi aspetti, quali esemplarmente quello della garanzia costituzionale, del regime amministrativo della corrispondente attività nonché della responsabilità civile e penale dei soggetti interessati.

## 2. INTERNET COME STAMPA...

La sentenza affronta per vero un profilo di portata più generale rispetto a quello che ha determinato le decisioni più problematiche di alcuni Tribunali, vale a dire l'applicabilità della legge n. 47 del 1948 alle cd. testate telematiche, ma non può dubitarsi che la *ratio* della decisione appaia *tranchante* anche per questo più specifico profilo, con riferimento soprattutto al riconoscimento di Internet come « mezzo di diffusione delle informazioni del tutto peculiare »<sup>4</sup>.

In ogni caso, entrambi questi aspetti, ossia la qualificazione della stessa Rete come organo di stampa e, rispettivamente, l'applicabilità della disciplina della stampa esclusivamente all'informazione giornalistica telematica, meritano attenta considerazione.

<sup>1</sup> L'affermazione di Internet è, del resto, parsa idonea a giustificare, se mai ce ne fosse stato bisogno, un ripensamento dello stesso regime dell'attività giornalistica in Italia: cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Ma Internet scardinerà l'albo chiuso*, in *Il Sole-24 Ore*, venerdì 31 dicembre 1999; A. CALABRÒ, *Giornalisti nella rete*, *ivi*, mercoledì 12 aprile 2000, nonché, seppure da una diversa prospettiva, M. CAMMARATA, *Quali regole per l'informazione in rete*, consultabile all'URL: <http://www.interlex.it/tcl/cheli.htm>.

<sup>2</sup> Esemplarmente, V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa*, in questa *Rivista*, 1998, 15 e ss., L. BONESCHI, *Aspetti giuridici dell'informazione in Internet*, relazione tenuta al XVI Congresso dell'USPI, Montesilvano Marina (Pescara) il 15 ottobre 1999, reperibile all'URL: <http://www.odg.mi.it/rel—uspi.htm>, nonché, se si vuole, P. COSTANZO, *Libertà di manifestazione*

*del pensiero e « pubblicazione » in Internet*, in questa *Rivista*, 1998, 375, e *Internet (Diritto pubblico)*, in *Digesto Quarta Edizione, Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento*, Torino, 2000, 357.

<sup>3</sup> Cfr., significativamente, il parere reso al competente Ministero il 12 ottobre 1995 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (consultabile all'indirizzo <http://www.odg.i.it/intel.htm>), per cui, tra l'altro, i giornali telematici, oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione, dovrebbero essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all'albo.

<sup>4</sup> Più precisamente, come può agevolmente leggersi nella sentenza, il giudicante esclude di potersi avvalere della normativa sulla stampa sia in via analogica sia in base ad un'interpretazione estensiva, ostandovi particolarmente la dettagliata definizione del mezzo stampa fornita dalla legge n. 47 del 1948.

Infatti, anche sotto il primo aspetto, la giurisprudenza manifesta un qualche disagio, oscillando tra lucide prese di posizione, come quelle di cui alla decisione in commento, e affermazioni, come quelle recate dell'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'8 agosto 1997<sup>5</sup>, per cui la titolarità di un nome di dominio comporterebbe i medesimi obblighi del proprietario di un organo di comunicazione, dato che la rete Internet, quale « sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche », sarebbe equiparabile ad un organo di stampa: affermazione, questa, di cui non dovrebbe sfuggire il carattere meramente assertorio.

Assai poco conferente risulta poi, a ben vedere, l'ordinanza del Tribunale di Bari dell'11 giugno 1998<sup>6</sup>, nella quale l'utilizzazione della locuzione « giornale telematico » riferita ad una pubblicazione rilasciata da un particolare sito Web vale essenzialmente a riconoscere la pubblicazione stessa come « un'opera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto d'autore », mentre del tutto sfavorevoli a qualsiasi assimilazione giornalistica della Rete sono sia l'ordinanza del Tribunale di Teramo dell'11 dicembre 1997<sup>7</sup>, dove si nega una qualche competenza in proposito dell'ex Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sia l'ordinanza del Tribunale di Roma del 4 luglio 1998<sup>8</sup>, dove il carattere di stampa dell'attività di diffusione di notizie e opinioni in Rete è recisamente escluso.

La tendenza sembra in ogni caso (per quanto il campione possa ritenersi significativo) nel senso di ammettere senz'altro la funzione ed il valore informativo della nuova tecnologia, respingendone tuttavia prevalentemente un'automatica omologazione con mezzi diffusivi già esistenti.

### 3. ... E STAMPA SU INTERNET.

Un'analogia sostanziale chiarezza di vedute non sembra tuttavia riscontrabile allorché la situazione sia complicata dalla pretesa di far valere anche nel Web la procedura di registrazione di una cd. testata telematica.

Circa tale procedura è appena il caso di ricordare come essa porti, tra l'altro, a concretizzare il precetto costituzionale che impone l'identificazione dei soggetti responsabili della stampa periodica, ricollegandovi l'eccezionale previsione del sequestro successivo, anche in via d'urgenza (art. 21, 3° e 4° comma), e legittimando la repressione penale della stampa periodica clandestina ex art. 16, 1° comma, legge n. 47/1948<sup>9</sup>.

Infatti, com'è parimenti noto, l'assolvimento dell'obbligo di registrazione è condizione per la regolare e lecita diffusione della stampa a carat-

<sup>5</sup> In questa *Rivista*, 1997, 970, nonché in *Giust. civ.*, 1998, 259, con nota di L. ALBERTINI, in *Respons. civ. e prev.*, 1998, 173, con nota di S. SANZO, e in *Dir. e giur.*, 1997, 472, con nota di R. CATALANO.

<sup>6</sup> In *Foro it.*, 1999, 3061.

<sup>7</sup> In questa *Rivista*, 1998, 370 e ss., con nota di P. COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e « pubblicazione in Internet »*, *ivi*, 372 e ss.

<sup>8</sup> In questa *Rivista*, 1998, 807 e ss., con nota di P. COSTANZO, *I newsgroup al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori d'Internet)*.

<sup>9</sup> Cfr. P. CARETTI, *Diritto pubblico dell'informazione*, Bologna, 1994, 35; V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa*, *cit.*, 22, nota 15.

tere periodico ex art. 5, legge n. 47/1948, laddove la nozione di stampa rilevante a questo fine è fornita dall'art 1 della medesima legge che v'identifica « tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione »<sup>10</sup>.

Ora, come già accennato, benché l'incommensurabilità di tale ultima nozione con quella di pubblicazione telematica (ancorché sorretta da un'organizzazione editoriale e giornalistica in qualche modo simile a quella della carta stampata) sia stata oggetto di persuasiva dimostrazione in dottrina<sup>11</sup>, la giurisprudenza è andata a più riprese di contrario avviso.

Infatti, se nell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18 marzo 1997<sup>12</sup>, l'applicabilità della legge sulla stampa ai giornali telematici è stata riconosciuta solo in quanto replica fedele di pubblicazioni realizzate su carta alle quali soltanto la legge n. 47/1948 è stata ritenuta direttamente applicabile<sup>13</sup>, con l'ordinanza del 6 novembre 1997, il Tribunale di Roma<sup>14</sup> ha abbandonato ogni esitazione e ha ammesso senz'altro alla registrazione un periodico edito esclusivamente in via telematica<sup>15</sup>. Su questa stessa scia, si sono poste successivamente, a quanto ci risulta, le decisioni di altri Tribunali, in cui l'attenzione viene soprattutto portata (la circostanza sembra per vero avviarsi a diventare una clausola di stile) sulla sussistenza nelle pubblicazioni in questione sia del requisito ontologico, sia di quello finalistico<sup>16</sup>.

Si tratta, peraltro, sul piano giuridico, di argomentazioni più suggestive che razionali, che, a prescindere dalla loro condivisibilità intrinseca, non paiono idonee a superare il vincolo interpretativo posto dalla lettera e dal sistema della normativa sulla stampa.

#### 4. QUALE RESPONSABILITÀ SU INTERNET.

Tuttavia, proprio la « tensione regolativa » che indubbiamente emerge da questo *trend* giurisprudenziale non può e non deve lasciare indifferenti, se si hanno in mente le problematiche che, a differenti livelli, il fenomeno multimediale Internet (ormai non più completamente nuovo) ha posto sul tappeto.

<sup>10</sup> Cfr. P. CARETTI, *Diritto pubblico dell'informazione*, cit., 36.

<sup>11</sup> Cfr. gli scritti citati nella nota 1.

<sup>12</sup> Cfr. in *Dir. e Giur.*, 1997, 187, con nota di R. CATALANO.

<sup>13</sup> Prima di tale data, a quanto è dato di sapere, i Tribunali hanno costantemente rifiutato di registrare testate telematiche (fonte: <http://www.cibernet.it/jural/juralcollab/archi/pubbli.htm>).

<sup>14</sup> Cfr. in questa *Rivista*, 1998, 75.

<sup>15</sup> Tuttavia, v'è notizia di una precedente ammissione alla registrazione da parte del tribunale di Lecce con ordinanza del luglio 1997, n. 12592 (fonte: <http://chimera.roma1.infn.it/GIORGIO/ipertesto/articolo.html>).

<sup>16</sup> Esemplarmente e più recentemente il Tribunale di Voghera, ordinanza 30 dicembre 1999 (fonte: <http://www.odg-mi.it/inter-re.htm>). Peraltro, sul paradosso che deriverebbe dal fatto di sottoporre « tutte » le testate telematiche all'obbligo di dotarsi di un direttore responsabile giornalista quando almeno per le pubblicazioni cartacee di carattere tecnico, ciò non è richiesto (essendo prevista la registrazione in un elenco speciale), richiama l'attenzione L. GIUSTINI, *Quando la rivista non esiste*, consultato all'URL: <http://www.beta.it/beta/bs019598/0198/b198appn.htm>

Ci si riferisce principalmente ancora una volta alla *vexata quaestio* della responsabilità degli operatori d'Internet, da un lato, e, dall'altro, all'approccio che *de iure condendo* sembra corretto adottare nei confronti dell'attività informativa attraverso la Rete.

Se, sul primo dei due piani accennati, non mette conto di ritornare esplicitamente ancora in questa ristretta sede, può però almeno sottolinearsi come assai di frequente, al fondo del richiamo o del rifiuto da parte della giurisprudenza del modello proposto dalla disciplina della stampa, vi sia proprio il tentativo di prefigurare soluzioni al problema della responsabilità in una situazione caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti con ruoli molto diversificati, taluni dei quali di ordine squisitamente tecnico.

Una simile problematica è adombrata anche nella decisione in commento attraverso la citazione della legge n. 223 del 1990 in materia di emittenza radiotelevisiva, anche se per mettere ancora una volta in evidenza la specificità delle diverse situazioni, non potendosi, ad esempio, parlare per Internet di concessionari pubblici o privati, rispetto ai quali si rese a suo tempo necessario apprestare uno speciale regime di responsabilità (art. 30 legge cit.)<sup>17</sup>.

In difetto di una sicura rotta normativa, può quindi apparire comprensibile la navigazione a vista della giurisprudenza mossa dall'intento di salvaguardare diritti ed interessi di varia natura. E, se, a questo stesso scopo, nel caso della Rete come tale, il soggetto di maggior « emersione » è stato spesso individuato nel « provider », nell'ipotesi di siti a carattere prettamente informativo, può anche intendersi perché la soluzione maggiormente opportuna sia talvolta parsa l'adesione « preventiva » al paradigma responsabilizzante della stampa.

Ma, per quanto riguarda il primo aspetto, il carattere intrinsecamente « neutrale » del fornitore di accesso non pare seriamente discutibile<sup>18</sup>, anche se è necessario ribadire come, proprio per far fronte ai rischi e ai pericoli notoriamente collegati o esaltati dalle caratteristiche d'Internet, una simile neutralità non possa essere completamente passiva, dal momento che è proprio la tecnologia della Rete a fare di tale soggetto uno snodo essenziale nelle attività correnti nel cd. cyberspazio, laddove non è nemmeno trascurabile la circostanza che egli tragga un profitto da questa sua stessa posizione, specialmente se la sua prestazione non si limiti alla semplice offerta di connessione, ma comprenda l'allocazione sul proprio server di siti *Web* o di altre applicazioni multimediali.

Proprio con riferimento a quest'ultimo caso, potrebbe dunque risultare utile richiamare i più sicuri approdi della giurisprudenza francese, che ha generalmente individuato nell'obbligazione di adottare « *des moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action* » il nucleo indefettibile della responsabilità del provider<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Cfr. L. FIORAVANTI, *Statuti penali dell'attività televisiva*, Milano, 1995, 247 e ss.

<sup>18</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Internet (Diritto pubblico)*, cit., 368.

<sup>19</sup> In questa direzione si era già orientata peraltro la giurisprudenza francese: cfr. esemplarmente la decisione resa dalla

Cour d'appel de Versailles dell'8 giugno 2000, S.A. Multimania Production/Madame L., France Cybermedia, SPPI, Estere-lin (<http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/arret-ca-versailles-080600.htm>), con nota di J. HESLAUT, *La Cour de Versailles précède la Loi*.

Certo, potrebbe obbietersi che tutto ciò non fa che rinviare il problema all'identificazione della nozione di « mezzi ragionevoli » nonché « d'informazione, vigilanza e azione », ma ci si trova qui all'evidenza su un piano completamente diverso di problemi, che, per l'ordinario, è compito continuo ed incessante della giurisprudenza affrontare e risolvere caso per caso; compito che, del resto, non potrebbe essere emarginato nemmeno da un intervento legislativo *ad hoc*, com'è ancora il caso dell'ordinamento francese, dove mediante la legge 2000-719 del 1° agosto 2000, è stato introdotto nella legge 86-1067 del 30 settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione, un nuovo Capo VI in base al quale (detto in estrema sintesi) tutti i soggetti la cui attività consista nell'offrire un accesso a servizi di comunicazione in linea diversi da quelli della corrispondenza privata sono tenuti ad informare gli abbonati dell'esistenza di mezzi tecnici in grado di restringere o selezionare l'accesso a determinati servizi, proponendo concretamente almeno uno di questi mezzi, mentre coloro che assicurano a titolo gratuito od oneroso lo stoccaggio diretto e permanente di segnali, scritti, immagini o suoni di qualsiasi natura accessibili pubblicamente attraverso tali servizi non sono penalmente o civilmente responsabili del loro contenuto, a meno che, richiesti dall'autorità giudiziaria, omettano di attivarsi prontamente per impedire l'accesso a tale contenuto<sup>20</sup>, sussistendo in ogni caso l'obbligo per entrambi i soggetti di acquisire e conservare i dati identificativi di ogni persona che abbia contribuito alla creazione di un contenuto dei servizi di cui siano prestatori<sup>21</sup>.

Verso una soluzione non dissimile risulta, del resto, orientata la recente direttiva europea sul commercio elettronico<sup>22</sup>, per cui, stabilita l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza (art. 15)<sup>23</sup>, quando il servizio consista nella semplice trasmissione di informazioni fornite dal destinatario di un servizio su una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non è responsabile del *caching*<sup>24</sup> delle informazioni stesse purché egli non modifichi tali informazioni, si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni medesime e alle norme per il loro aggiornamento, non utilizzi strumenti tecnici per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, agendo prontamente per impedirne comunque l'apprensione quando abbia contezza della sopravvenuta indisponibilità all'origine

<sup>20</sup> Si noti tuttavia come, con decisione n. 2000-433 DC del 27 luglio 2000, il Consiglio costituzionale abbia ritenuta illegittima, a causa della sua genericità a fronte del principio di tassatività in materia penale, l'ulteriore previsione di responsabilità che sarebbe derivata al provider per il fatto di non aver proceduto con le diligenze appropriate su denuncia da parte di terzi del contenuto reputato illecito del sito ospitato.

<sup>21</sup> Cfr. l'art. 43-6-3: le modalità di conservazione dei dati identificativi e la sua durata è rimessa dall'ultimo comma dello stesso articolo ad una disciplina da determinarsi con decreto del Consiglio di Stato.

<sup>22</sup> Si tratta della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento e del Consiglio dell'8 giu-

gno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

<sup>23</sup> L'art. 15, 2° comma, rimette alla competenza degli Stati di stabilire che i prestatori di servizi siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei servizi stessi.

<sup>24</sup> Com'è noto, per attività di *caching*, s'intende la memorizzazione temporanea o permanente sul server del provider delle informazioni veicolate dallo stesso server a richiesta degli utenti.

(ma anche giuridica per effetto di un provvedimento autoritativo di rimozione o di inabilitazione dell'accesso) delle informazioni (art. 13).

Nel caso poi di *hosting*<sup>25</sup>, il prestatore del servizio non è parimenti responsabile delle informazioni memorizzate, salvo che non risulti effettivamente al corrente dalla natura illecita delle informazioni o di circostanze che rendono comunque illegale l'attività d'informazione o, anche a prescindere da ciò, nell'ipotesi in cui, venutone successivamente a conoscenza, non si attivi immediatamente per rimuovere le informazioni (art. 14).

##### 5. LE TESTATE TELEMATICHE TRA LEGISLATORE E AUTORITÀ GARANTE.

Quanto al secondo aspetto messo in luce in queste rapide osservazioni, un elemento di rilevante novità è senz'altro costituito da un passaggio della Relazione annuale dell'Autorità per le garanzie comunicazioni del 30 giugno 2000<sup>26</sup>, dove, esaminandosi l'attuale quadro di convergenza multimediale, ci si sofferma sull'esigenza di una soluzione normativa ai problemi posti dall'editoria elettronica e più segnatamente delle « testate telematiche », secondo una prospettiva che tenda però al superamento o all'aggiornamento del concetto di stampato o di periodico e punti piuttosto sull'individuazione di diritti e doveri connessi alla funzione informativa, prescindendo dalle tecnologie dei mezzi di produzione e di diffusione. Inoltre, sempre secondo il documento in questione, andrebbe affermandosi (forse proprio in base alla citata giurisprudenza dei Tribunali?) una definizione di testata giornalistica vincolata alla funzione e non al veicolo di diffusione o alla tecnologia implementata.

Come che sia (la questione, è troppo complessa per essere affrontata ora e sembra comunque investire problematiche di ordine diverso), anche la Relazione in parola perviene chiaramente a porre l'esigenza di un intervento espresso del legislatore, non contraddetta, ci sembra, dalla preannunciata intenzione di procedere all'iscrizione nel Registro unico degli operatori di comunicazione delle imprese di editoria elettronica, di cui alla legge n. 249 del 1997, senza attendere un siffatto intervento legislativo<sup>27</sup>.

Ciò che però desta perplessità è la sostanziale assimilazione operata dalla Relazione tra editoria elettronica e testate telematiche, venendo configurato il loro reciproco rapporto come da genere a specie, quando invece sembra sufficientemente chiaro come la legge n. 249 del 1997 abbia voluto riferirsi, ai fini della generale disciplina da essa introdotta, anche ai prodotti editoriali contenuti da supporti elettronici e redatti mediante la tecnologia digitale<sup>28</sup>. In altri termini, la messa in Rete (la diffusione) di tali

<sup>25</sup> Vale a dire di fornitura di spazio macchina da parte del provider per ospitare le pagine web, ma anche altre applicazioni, degli abbonati.

<sup>26</sup> La Relazione è consultabile all'indirizzo: <http://www.agcom.it/rel-00/index.htm>.

<sup>27</sup> Il Registro in questione è stato isti-

tuito dall'art. 1, 6° comma, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997 in sostituzione dei precedenti Registro nazionale della stampa e Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.

<sup>28</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Internet (Diritto pubblico)*, cit., 358, nota 62.

prodotti risulterebbe sempre un *posterius* rispetto al fatto dell'edizione, potendosi se mai essa maggiormente omologarsi alla « distribuzione » che non all'edizione vera e propria. Una conferma di ciò, si trae, del resto, a nostro avviso, anche dal d.d.l. presentato dal Governo e approvato il 14 marzo 2000<sup>29</sup>, in cui, dalla definizione di prodotto editoriale fornita dall'art. 1, non sembra affatto essere stata espunta la nozione di « supporto », sia pure informatico, conseguendone che la destinazione del prodotto editoriale alla diffusione, anche con mezzo elettronico, deve comunque presupporre una qualche compiuta stabilità del prodotto stesso.

Sotto altro aspetto, appare rilevante come, ai fini della diffusione del prodotto attraverso le reti telecomunicative nell'ambito di una ben determinata fornitura di servizi da parte di un'impresa (art. 1, 6° comma, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997), l'iscrizione al precitato Registro unico venga valutata dal d.d.l. come condizione necessaria e sufficiente, non ritenendosi cioè di accedere ad un ulteriore suo inquadramento nella disciplina della stampa<sup>30</sup>.

Il d.d.l. evidentemente si muove nell'ottica di impedire ulteriori effetti pervasivi della disciplina stessa, così che anche non del tutto convincenti appaiono i rilievi ad esso mossi, per questa parte, dall'*Authority* in questione<sup>31</sup>.

PASQUALE COSTANZO

---

<sup>29</sup> Si tratta del d.d.l. in materia di editoria (stampato C. 6946) destinato ad aggiornare la disciplina recata dalla legge 5 aprile 1981, n. 416 e succ. modif.

<sup>30</sup> Cfr. l'art. 14 in relazione all'art. 1, 3° comma, del d.d.l. cit.

<sup>31</sup> Sulla base della diverse finalità dei due registri: cfr. la Relazione cit., dove, tra l'altro, si auspica, « un approfondimento circa la *ratio legis*, rispetto a finalità e modalità dei due tipi di registrazione ».